



ORDINANZA N. 19 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le note prot. n. PG/2020/251209 del Comune di Napoli – Polizia Locale Unità Operativa Chiaia Ufficio Sicurezza del 31.3.20 e n. 12705 in pari data del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco - Napoli con cui si segnalava l'avvenuto incendio di una baracca in legno sita alla banchina Nazario Sauro;

VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 1.4.20 dall'Ufficio Security A.d.S.P.;

RITENUTO necessario provvedere ad interdire l'intera area demaniale marittima della banchina Nazario Sauro fino ad eliminazione dei residui dell'incendio;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La banchina Nazario Sauro è interdetta a qualsiasi operazione portuale, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa.



Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione dei residui di incendio e ripristino della praticabilità della banchina.

Napoli, li 02.04.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO